

**REGOLAMENTO  
PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO  
PROFESSIONALE CONTINUO DEL TRIBUTARISTA  
ISCRITTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI  
L.A.P.E.T.**

Il **Consiglio direttivo nazionale**, in attuazione a quanto disposto dallo statuto associativo,

**Premesso:**

- che il **Tributarista esercita la consulenza nelle materie contabili, fiscali e tributarie;**
- che **l'Associazione garantisce i terzi e la pubblica amministrazione** sull'idoneità professionale degli associati;
- che **l'Associazione organizza** gli associati al fine di curarne e promuoverne la **formazione e l'aggiornamento professionale** e di verificare il rispetto delle norme deontologiche, statutarie e regolamentari;
- che l'associato è **obbligato all'osservanza dei principi dell'etica professionale e deontologica;**
- che l'associato è **obbligato all'aggiornamento professionale continuo;**
- che le **Commissioni formazione ed aggiornamento professionale sono state separate e rese autonome**, per permettere un più incisivo sviluppo delle attività formative sul territorio allo scopo di creare e certificare dei profili professionali adeguati alle esigenze del mercato e per venire incontro alle continue richieste dei giovani che si avvicinano alla nostra Associazione per inserirsi nel mondo della professione economico-tributaria

**Considerato:**

- che le **competenze acquisite**, pur affinate con l'esperienza maturata nell'esercizio della professione, necessitano, in relazione alla continua emanazione di provvedimenti legislativi, di un **costante e approfondito aggiornamento** idoneo a soddisfare adeguatamente le istanze che provengono dalla società civile;
  - che le **Amministrazioni Pubbliche** affidano ai professionisti anche attività di **intermediazione** e di attestazione di conformità in relazione ad adempimenti cui sono tenuti i clienti degli studi;
  - che nel rispetto delle **direttive comunitarie** in materia di professioni, la presenza sul mercato del lavoro di un soggetto professionalmente concorrenziale implica un elevato standard qualitativo delle prestazioni rese dal tributarista;
- ha predisposto il seguente

**REGOLAMENTO**

approvato e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 18 febbraio 2009

**Art. 1 - Oggetto**

La **formazione professionale continua** è l'insieme delle **attività di apprendimento, approfondimento e perfezionamento** nelle materie che formano oggetto della professione del Tributarista.

**Art. 2 - Commissioni nazionali per la Formazione e l'Aggiornamento**

Sono istituite **due distinte Commissioni**:

- Commissione nazionale per la **formazione**
- Commissione nazionale per l'**aggiornamento professionale**

Le Commissioni sono organismi cui sono delegate **funzioni consultive e poteri di coordinamento, indirizzo e attuazione delle attività formative, di aggiornamento** e di perfezionamento del Consiglio direttivo nazionale.

Le commissioni sono **presiedute**, per ognuna di esse, da **un membro** nominato dal Consiglio direttivo nazionale ed è composta dal Presidente e da un numero massimo di tre componenti, scelti da quest'ultimo e convalidati dal Consiglio direttivo nazionale.

Le Commissioni durano in **carica quattro anni** dalla data di insediamento, salvo i casi di dimissioni o revoca del mandato da parte del Consiglio direttivo nazionale.

### ***Art.3 - Compiti delle Commissioni nazionali per la formazione e l'aggiornamento***

La **Commissione nazionale per la formazione**, su **indirizzo e approvazione** del Consiglio direttivo nazionale :

- determina le materie e gli argomenti oggetto della formazione;
- sceglie gli strumenti didattici più idonei che coniughino la qualità del risultato con l'esigenza dei partecipanti e le metodologie di avanguardia;
- programma e realizza, gli eventi formativi e il relativo calendario;
- determina la forma e la metodologia di valutazione degli obiettivi raggiunti dagli iscritti all'Associazione;
- accredita presso l'Associazione Enti e docenti;
- attesta i corsi formativi attivati sul territorio e i discenti che hanno partecipato al ciclo formativo

La **Commissione nazionale per l'aggiornamento**, su **indirizzo e approvazione** del Consiglio direttivo nazionale:

- determina le materie e gli argomenti oggetto dell'aggiornamento;
  - sceglie gli strumenti didattici più idonei che coniughino la qualità del risultato con l'esigenza dei partecipanti e le metodologie di avanguardia;
  - programma e realizza, anche gratuitamente, gli eventi d'aggiornamento e il relativo calendario;
  - determina la forma e la metodologia di valutazione degli obiettivi raggiunti dagli iscritti all'Associazione;
  - accredita presso l'Associazione Enti e docenti;
  - attesta i corsi d'aggiornamento attivati sul territorio e i discenti che hanno partecipato al ciclo d'aggiornamento;
- segnala al Consiglio direttivo Nazionale, l'eventuale mancato o incompleto assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli associati, al fine dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

### ***Art. 4 - Compiti e poteri del Consiglio direttivo Nazionale***

Il Consiglio direttivo Nazionale:

- formula gli indirizzi idonei allo svolgimento della formazione e dell'aggiornamento professionale;

- verifica, controlla ed approva le attività delle Commissioni Formazione ed aggiornamento;
- può accantonare in un apposito fondo i mezzi finanziari necessari per la formazione o aggiornamento gratuiti;
- provvede alla diffusione degli eventi formativi e d'aggiornamento su tutto il territorio nazionale;
- esamina ed approva i programmi formativi e d'aggiornamento predisposti dalle Commissioni per la formazione e l'aggiornamento entro la fine del mese di novembre;
- stipula convenzioni con gli Enti e i Docenti accreditati;
- utilizza, eventualmente, la propria struttura interna e/o il centro di servizi Netlapet, per l'attività di formazione;
- vigila sulle attività di formazione professionale continua;
- certifica periodicamente l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua, formazione e aggiornamento, rilasciando direttamente apposito attestato;
- dispone sui provvedimenti disciplinari per le violazioni agli obblighi di formazione;

#### **Art.5 - Responsabile provinciale della formazione e aggiornamento: compiti**

Il **Presidente Provinciale** è il responsabile della formazione e dell'aggiornamento provinciale; può, tuttavia, designare un proprio sostituto.

Il **responsabile provinciale** della formazione:

- coordina le attività locali, anche in funzione alla tipologia dell'evento formativo adottata dalla Commissione nazionale per la formazione;
- sottoscrive la documentazione attestante la partecipazione agli eventi formativi degli iscritti del proprio territorio organizzati dalla Commissione nazionale per la formazione o dalle sedi provinciali; il Presidente, verificata la documentazione, sottopone al Consiglio direttivo nazionale l'autorizzazione per il rilascio delle attestazioni di frequenza degli eventi formativi o di aggiornamento professionale;
- richiede al Presidente della Commissione Nazionale l'accreditamento di Enti e/o docenti per gli eventi formativi che intende realizzare a livello locale. La richiesta, corredata da una breve relazione illustrativa, dovrà pervenire in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o fax, prima della data fissata per la realizzazione dell'evento formativo;
- comunica al Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione le iniziative formative organizzate a livello locale. Le iniziative formative interprovinciali o regionali, vengono organizzate e coordinate con il delegato regionale e successivamente comunicate dal responsabile della provincia sede dell'evento formativo;
- provvede ad inviare alla segreteria della sede Nazionale, entro 30 giorni dalla fine dell'anno formativo, il prospetto riepilogativo della partecipazione degli associati alle giornate di formazione, allegando la relativa documentazione.

#### **Art.6 - Riconoscimento dei corsi di formazione ed aggiornamento e dei relativi relatori.**

Il consiglio direttivo nazionale, allo scopo di **uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure di riconoscimento di crediti formativi**, a seguito di frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento stabilisce:

- **I corsi, dovranno essere preventivamente autorizzati**, in considerazione delle materie da trattare, dell'indice degli argomenti, della durata del corso e dei relatori accreditati

- **I relatori o gli enti di formazione**, dovranno far pervenire, anche a mezzo di posta elettronica, presso le Commissioni Formazione ed aggiornamento, **istanza** in forma libera di richiesta di accreditamento ai corsi, allegando curriculum studi, carriera, competenze ed esperienze nel settore oggetto del corso.
- I relatori, a seguito di riconoscimento di accreditamento, faranno automaticamente parte del **Comitato Scientifico Lapet**, contribuendo gratuitamente alla redazione di spunti, comunicati, riunioni del Comitato, allo scopo di partecipare allo sviluppo dell'attività tecnico-formativa-associativa della Lapet. Il rapporto di collaborazione al Comitato scientifico Lapet è di un contributo ogni evento formativo, a cui partecipa in qualità di relatore accreditato LAPET, In caso di mancata collaborazione dei relatori, gli stessi saranno cancellati automaticamente dall'elenco dei relatori accreditati.

Per il **riconoscimento dei crediti formativi** a seguito di partecipazione ai corsi, convegni ed altri eventi di formazione ed aggiornamento professionale, presso sedi territoriali Lapet, provinciali o regionali, tenuti da docenti accreditati, l'associato dovrà tenere conto delle seguenti condizioni:

- che il corso, di Formazione o Aggiornamento professionale sia stato **preventivamente riconosciuto da parte del Consiglio direttivo nazionale**;
- in caso di corsi di formazione ed aggiornamento organizzati da parte di organi territoriali Lapet, provinciali e regionali, in considerazione dei punti suindicati, il rilascio delle **certificazioni avverrà direttamente dal parte delle Commissioni Formazione ed Aggiornamento**, a mezzo di procedura elettronica;
- in caso di partecipazione a corsi organizzati da **Enti formatori diversi dagli organi territoriali Lapet** l'associato partecipante dovrà consegnare alle Commissioni Formazione ed Aggiornamento eventuali brochure divulgative dell'evento e attestato da parte dell'Ente nel quale siano indicate le seguenti informazioni:
  - gli argomenti trattati,
  - la durata espressa in ore,
  - i docenti o i relatori che hanno trattato l'argomento,
  - l'attestazione che l'associato ha partecipato personalmente;
- che **l'associato consegni l'attestazione al responsabile territoriale** competente per la formazione, il quale provvederà a inviarla alle Commissione per la formazione e l'aggiornamento.

#### **Art.7- Attività che costituiscono formazione professionale continua**

Tutte le attività di formazione ed aggiornamento devono essere in linea con il presente regolamento e sono riconosciute solo se **preventivamente autorizzate o successivamente ratificate dal Consiglio direttivo nazionale**.

Costituiscono **attività di formazione ed aggiornamento**:

- 1) la frequenza ad eventi formativi quali corsi, seminari, convegni, master, stage e simili, organizzati, autorizzati e gestiti dalla Associazione sia a livello nazionale che locale, interprovinciale e regionale;
- 2) la frequenza ad eventi formativi quali corsi, seminari, convegni, master, stage e simili, organizzati da Enti e /o docenti accreditati dalle Commissioni nazionali per la formazione e l'aggiornamento;
- 3) l'intervento in qualità di docente o relatore agli eventi formativi di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- 4) la redazione di articoli, dispense, saggi, testi di natura tecnico professionale ;

- 5) la partecipazione ad eventi formativi o di aggiornamento con metodologie di formazione a distanza;
- 6) la partecipazione a gruppi e commissioni di studio, costituite tra associati, che relazionino su specifiche tematiche professionali.

### ***Art.8 - Adempimenti per la formazione professionale continua***

L'associato ottempera all'obbligo di **aggiornamento professionale** dedicando **almeno 24 ore**, nel corso di ciascun **anno solare**, alle attività di apprendimento, approfondimento e perfezionamento nelle materie che formano oggetto della professione. Provvedimento di diffida dovrà essere emesso dal responsabile della formazione a livello territoriale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei confronti dell'associato inadempiente, il quale dovrà ottemperare all'obbligo entro il termine perentorio di novanta giorni.

### ***Art. 9 - Impedimenti e deroghe alla formazione professionale continua***

La Commissione nazionale per l'aggiornamento professionale può **esonerare l'associato** dall'adempimento dell'obbligo di aggiornamento nei casi comprovati di impedimento.

Possono essere considerati cause di impedimento:

- l'interruzione dell'attività professionale dovuta a maternità, grave malattia e infortunio, assenza prolungata dall'Italia.

L'associato, in caso di impedimento, dovrà darne comunicazione scritta al responsabile della sede Provinciale di appartenenza e alla Commissione Nazionale per l'aggiornamento.

### ***Art.10 - Valutazione della formazione professionale continua***

La **valutazione della formazione professionale continua** avviene:

- attribuendo all'associato un monte ore corrispondente alla presenza effettiva a qualsiasi evento formativo accreditato. Le frazioni di ora si considerano arrotondate per difetto alla mezz'ora. Gli eventi formativi possono essere, sia quelli organizzati e gestiti a livello nazionale che territoriale dalla Associazione, che quelli organizzati e gestiti da Enti/docenti terzi accreditati. Per la partecipazione ad eventi formativi con metodologie di formazione a distanza, la verifica delle ore sarà effettuata con i controlli tecnologici appositamente predisposti;
- attribuendo all'associato, in qualità di docente o di relatore a corsi di formazione, seminari, convegni e videoconferenze, un valore doppio ad ogni singola ora di formazione effettuata; per l'accredito relativo sarà necessario produrre idonea documentazione;
- attribuendo all'associato per la redazione e la pubblicazione di articoli tecnico-professionali, un valore formativo di due ore per ogni cartella di 3600 battute, con un massimo di crediti pari a 10 ore; per l'accredito relativo sarà necessario produrre idonea documentazione;
- attribuendo all'associato per la pubblicazione di libri su argomenti tecnico-professionali, un valore formativo per ogni pubblicazione pari a 10 ore con un massimo di 20 ore; per l'accredito relativo sarà necessario produrre idonea documentazione;
- attribuendo all'associato per la partecipazione a gruppi o commissioni di studio che relazionino su specifiche tematiche professionali, un valore formativo di un'ora per ogni

cartella di 3600 battute, con un massimo di crediti pari a 8 ore; per l'accredito relativo sarà necessario produrre idonea documentazione;

- attribuendo all'associato per risposte ai quesiti per conto del Centro studi dell'Associazione un valore formativo pari ad un'ora per ogni cinque quesiti, con un massimo di 10 ore; per l'accredito relativo sarà necessario produrre idonea documentazione;

### ***Art.11 - Verifica degli adempimenti formativi e certificazione formativa***

Completato l'anno di formazione professionale continua, la Commissione nazionale per l'aggiornamento attesta l'assolvimento all'obbligo di formazione professionale continua e predisporre l'elenco degli associati che non vi hanno ottemperato.

Tale elenco viene comunicato ai responsabili della formazione a livello territoriale, per i provvedimenti disciplinari da adottare.

### ***Art.12 - Norme transitorie***

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi tutti gli accreditamenti di corsi, relatori e enti accreditati, I responsabili dei corsi, i relatori e gli enti che intenderanno continuare ad essere accreditati, dovranno consegnare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanza alle commissioni competenti formazione e aggiornamento, che provvederanno alla disamina dei fascicoli, in considerazione delle nuove norme regolamentari.

### ***Art.13 - Norme finali e di attuazione***

Il presente regolamento, che entra in vigore al momento della ratifica definitiva da parte del Consiglio direttivo nazionale, sarà integrato dalle norme di attuazione nel rispetto dei principi e degli indirizzi espressi nel regolamento stesso.